

Allegato "C" all'atto n. 87353/27248 di repertorio

STATUTO

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"Asilo Infantile Veratti- ETS"

Art. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, SEDE, DURATA

1. L'Ente "Asilo Infantile Veratti" è nato nell'anno 1851 su iniziativa dei sacerdoti Don Filippo Sessa e Don Vittore Veratti, con l'aiuto dei sacerdoti Don Giuseppe Cortelezzi, Severino Brusa e Francesco Magatti col nome di Asilo Infantile Veratti, allo scopo di venire incontro alle necessità delle famiglie disagiate di Varese, sviluppando finalità assistenziali e un ruolo umanitario e religioso-educativo.

L'istituzione venne eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 30 gennaio 1862 con Statuto modificato con Regio Decreto 23 giugno 1887 e assoggettata alla legge 17 luglio 1890 n. 6972, con personalità giuridica pubblica quale Istituzione di Assistenza e Beneficenza (IPAB). Il suo Statuto venne ulteriormente modificato con Regio Decreto del 18 agosto 1940.

2. L'Ente è stato poi inserito dalla Regione Lombardia nell'elenco delle istituzioni per le quali è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, lo svolgimento in modo precipuo dell'attività inerente alla sfera educativo-religiosa al fine di evitarne il trasferimento al Comune.

L'istituzione, già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico (IPAB), con assemblea dei soci n.2 in data 16 dicembre 1987 ha approvato un nuovo statuto (approvato con deliberazione della Regione Lombardia n. IV/42357 del 3 maggio 1989), ed è stata poi depubblicizzata e, allo stesso tempo, riconosciuta ad ogni effetto quale ente morale (associazione) con personalità giuridica di diritto privato regolata dalle norme di cui al capo II titolo II del Libro I del Codice Civile (deliberazione della Regione Lombardia n. V/63584 del 7 febbraio 1995, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 18 aprile 1995); pertanto l'istituzione è stata assoggettata al regime giuridico persone giuridiche private riconosciute ed è stata registrata in data 7 aprile 2001 al n. 668 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private ai sensi del DPR n. 361/2000 e del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2.

3. L'associazione si è trasformata con assemblea in data 10 dicembre 2025 in Fondazione di partecipazione con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in "Asilo Infantile Veratti - ETS" e adottando il presente Statuto a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore- CTS).

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

4. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Varese.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. La Fondazione "Asilo Infantile Veratti - ETS", è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzate all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e sei anni, nei seguenti settori e ambiti di attività:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) Art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, (lettera a) Art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS (lettera i) Art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l) Art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 del CTS (lettera u) Art. 5 del D.Lgs. 117/2017).

2. Nell'ambito delle attività di cui al punto 1 del presente articolo, la Fondazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e servizi socio educativi (nido, sezione primavera, centri ricreativi estivi, ecc.) per le bambine e i bambini dagli zero ai sei anni di età salvo eccezioni consentite dalle norme.

Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.Lgs. n. 65/2017, artt. 1, 2 e 3). In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000, con D.M. 28 febbraio 2001 Prot. 488/3207 e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, la Fondazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori.

Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti dall'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

3. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dalla Fondazione, accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna con priorità ai residenti nel territorio di Varese nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

4. Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socio educativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

5. La Fondazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

Art. 3 - ATTIVITÀ DIVERSE

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente Art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo Settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

2. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente Art. 2, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 CTS e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, Art. 7).

Art. 4 - VOLONTARI

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

2. I volontari sono iscritti in un apposito registro.

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dal seguente patrimonio:

Immobilizzazioni materiali

(fabbricati)	pari ad Euro	5.800.000,00
--------------	--------------	--------------

Immobilizzazioni materiali

(diverse dai fabbricati)	pari ad Euro	4.410,00
--------------------------	--------------	----------

Immobilizzazioni finanziarie	pari ad Euro	203.000,00
------------------------------	--------------	------------

Crediti verso clienti	pari ad Euro	18.744,00
-----------------------	--------------	-----------

Crediti tributari	pari ad Euro	28.493,00
-------------------	--------------	-----------

Altri crediti	pari ad Euro	133.466,00
---------------	--------------	------------

Disponibilità liquide	pari ad Euro	475.191,00
-----------------------	--------------	------------

Risconti attivi	pari ad Euro	2.237,00
-----------------	--------------	----------

TOTALE ATTIVITA'	pari ad Euro	6.665.541,00;
------------------	--------------	---------------

al lordo delle seguenti passività:

Fondo imposte differite	pari ad Euro	1.154.169,00
-------------------------	--------------	--------------

Fondo T.F.R.	pari ad Euro	117.774,00
--------------	--------------	------------

Debiti verso terzi

per finanziamenti	pari ad Euro	50.946,00
-------------------	--------------	-----------

Debiti verso fornitori	pari ad Euro	5.249,00
------------------------	--------------	----------

Debiti tributari	pari ad Euro	1.288,00
------------------	--------------	----------

Debiti previdenziali	pari ad Euro	5.590,00
----------------------	--------------	----------

Altri debiti	pari ad Euro	18.101,00
--------------	--------------	-----------

TOTALE PASSIVITA'	pari ad Euro	1.353.117,00
-------------------	--------------	--------------

PATRIMONIO NETTO	pari ad Euro	5.312.424,00
------------------	--------------	--------------

arrotondato ad Euro 5.310.000,00;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

2. Il patrimonio della Fondazione è destinato all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Spettano al Consiglio di Amministrazione la definizione della politica di investimento ed il controllo di esecuzione della stessa.

3. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 8 del CTS, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 dello statuto;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 dello statuto;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6 - FONDO DI GESTIONE

1. Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa per lo svolgimento della sua attività e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da

enti territoriali o da altri enti pubblici, dalla Comunità Europea e Internazionale;

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori, Partecipanti e di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella vita della Fondazione;

- da proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- da proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, quali cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- da erogazioni liberali e contributi di qualsivoglia natura e dimensione;

- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- da altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale.

Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Gli organi della Fondazione sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei conti, se nominato.
- l'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti.

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e del Revisore. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri di cui:

- il Parroco pro tempore della Parrocchia di San Vittore Martire in Varese, membro di diritto;
- n. 4 membri nominati dal Parroco pro tempore della Parrocchia di San Vittore Martire in Varese;
- n. 1 membro nominato dal Presidente della "FONDAZIONE S. AGOSTINO" con sede in Varese (VA), Via Cavour n.18, Ente riconosciuto, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Varese al n.365, codice fiscale 95040840126,

- n. 1 membro nominato dalla Reggente dell'Istituto "CASA MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO", con sede in Varese (VA) Piazzale Libertà n. 9, codice fiscale 00234480127.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza soluzione di continuità. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere ai soggetti preposti i nominativi delle persone da nominare.

3. Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente Art. 7, comma 2.

Art. 9 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione e quindi chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.

2. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

3. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio di Amministrazione, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

4. In caso di decadenza o dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto a cui competeva la nomina del consigliere dichiarato decaduto o dimissionario o cessato dalla carica per la sua sostituzione. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 10 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. In particolare, il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

a) elegge il Presidente e il Vicepresidente nel suo seno,

nella sua prima seduta;

b) delibera i regolamenti relativi al personale, al funzionamento della Scuola dell'infanzia e dei servizi educativi e socio educativi connessi;

c) assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dalle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro;

d) nomina il Segretario, il Direttore scolastico, ove si ritenga di prevederlo, il Coordinatore didattico, gli insegnanti della scuola nonché i coordinatori dei servizi e delle attività di interesse generale avviate;

e) delibera l'istituzione di nuove sezioni ed eventuali nuovi gradi di scuola nonché l'avvio di servizi e interventi socio educativi e sociali e delle altre attività di interesse generale di cui all'Art. 2 dello Statuto;

f) individua le attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché l'attività di raccolta fondi;

g) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;

h) ferma restando la gestione autonoma della scuola, delibera la partecipazione a forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 D.lgs. 117/2017 in linea con gli scopi del presente Statuto per lo svolgimento dei servizi socio educativi;

i) approva il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale qualora obbligatorio a seguito del superamento dei limiti di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ovvero qualora ritenuto opportuno;

j) approva il programma di attività annuale;

k) delibera l'importo delle rette di frequenza della scuola e dei servizi socio educativi;

l) delibera sui contratti di locazione, forniture e somministrazioni, affidamento lavori e su quelli relativi a beni stabili e mutui passivi;

m) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, nonché sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;

n) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili con il voto favorevole di almeno cinque su sette componenti in carica del Consiglio di Amministrazione;

o) delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, di conti correnti postali;

p) propone all'assemblea dei Fondatori e Partecipanti la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione, anche associative, con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socio educativi;

q) approva le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno cinque su sette dei membri del Consiglio di

Amministrazione in carica;

r) delibera la proposta di trasformazione, fusione e scissione e/o l'estinzione dell'Ente con le maggioranze di cui al successivo articolo 18 dello statuto;

s) fissa i criteri e modalità dell'erogazione di benefici economici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), dello Statuto;

t) conferisce eventuali deleghe su specifiche funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

u) adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano la Fondazione.

Art. 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio sociale in tempo utile per gli obblighi di deposito e per definire il programma di attività annuale all'inizio dell'esercizio nonché ogni qualvolta sia necessario, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata da almeno due dei componenti il Consiglio stesso.

2. La convocazione ha luogo mediante invito, firmato dal Presidente, inviato, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno e purchè sia idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza. L'invito contiene l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della convocazione. L'adunanza è valida quando sono presenti almeno 4 dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, salve le maggioranze qualificate nel presente statuto (Art. 10, lett. n), q) e r)). Il Presidente può invitare alle adunanze consulenti, esperti, ecc. senza diritto di voto.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati: (i) il luogo fisico di convocazione ed eventualmente, ove lo ritenga opportuno, le modalità di collegamento telematico con facoltà di fornire, in caso di collegamento telematico, le specifiche tecniche anche in momenti successivi, ma prima della riunione; (ii) il giorno e l'ora dell'adunanza; (iii) l'elenco delle materie da trattare.

Il luogo fisico ove il consiglio si raduna è presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purchè nel territorio Italiano.

Il consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette,

quando intervengano tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente tenute con possibilità degli aventi diritto di intervenire mediante intervento di persona nel luogo fisico dove il Consiglio sia di volta in volta convocato o, ove previsto, mediante mezzi di telecomunicazione, cosicchè, in caso di collegamento telematico, vi sarà la possibilità di scegliere tra l'intervento di persona e l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

I mezzi di telecomunicazione dovranno garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto e dovranno rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento; è necessario che:

(i) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, di visionare, ricevere e trasmettere documenti e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) ove non si tratti di Consiglio totalitario, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le modalità di collegamento telematico con facoltà ben inteso di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, ma prima della riunione;

(v) nel luogo fisico di convocazione dovrà essere presente il segretario verbalizzante.

3. Le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative al precedente Art. 10, lett. n), q) e r) sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono per appello nominale e con voto palese.

4. Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario della Fondazione, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

Art. 12 - PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della

Fondazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

3. Il Presidente esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina, stabilendo i limiti di spesa. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza, il membro più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, al più anziano di età.

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo, anche monocratico; l'Organo di Controllo rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rinominato.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti; nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo può esercitare altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. In caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere

costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI FONDATORI E PARTECIPANTI

1. Sono Fondatori coloro che risultavano essere soci della trasformata Associazione e, quindi, i Signori COLOMBO ALDO, ANTONIOLI ANNA, MOLINARI PAOLO LUIGI, MERATI GIANCARLO, MORONI MICHELE, MORONI ROMANO, VISCONTI GIACOMO, ROSSI FRANCESCO, ROSSI GIUSEPPE e FERRE' EMILIA.

2. Sono Partecipanti tutti quelli, persone fisiche e persone giuridiche, che ne facciano domanda e dichiarano di aderire alle finalità della Fondazione e si impegnino a contribuire all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. L'accoglimento della domanda di Partecipante, presentata in forma scritta, è demandato al Consiglio di Amministrazione.

3. I Partecipanti che per un anno non eseguono la prestazione alla quale si erano impegnati possono perderne la qualifica con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione. Per enti e/o persone giuridiche l'esclusione può aver luogo per le seguenti cause: estinzione, apertura di procedure di liquidazione, liquidazione giudiziale e/o aperture delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni tempo, rinunciare alla qualifica di partecipante della Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte sino al momento della comunicazione della rinuncia.

4. I Fondatori e Partecipanti della Fondazione sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di norma almeno due volte all'anno per il parere sul bilancio d'esercizio e sull'eventuale bilancio sociale e sul programma di attività annuale ed eventuali proposte in merito. In prima convocazione essa è valida se vi partecipano almeno la metà più uno dei Fondatori e Partecipanti, in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei Fondatori e Partecipanti; ciascun Fondatore o Partecipante può conferire delega per la partecipazione all'assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. I Fondatori e Partecipanti sono iscritti in apposito libro tenuto e aggiornato a cura del Consiglio di Amministrazione.

5. L'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti può inoltre essere convocata ogni qual volta ne ricorra la necessità, sia su iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due tra Fondatori e Partecipanti.

6. La convocazione dovrà essere indirizzata al domicilio dei Fondatori e Partecipanti in forma scritta, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno e purchè sia idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, ora, data e luogo dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati: (i) il luogo fisico di convocazione ed eventualmente, ove lo ritenga opportuno, le modalità di collegamento telematico con facoltà di fornire, in caso di collegamento telematico, le specifiche tecniche anche in momenti successivi, ma prima della riunione; (ii) il giorno e l'ora dell'adunanza; (iii) l'elenco delle materie da trattare.

Il luogo fisico ove l'assemblea si raduna è presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purchè nel territorio Italiano.

L'assemblea è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, quando intervengano tutti i Fondatori e Partecipanti e la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo, in caso di organo collegiale o l'organo di controllo in caso di organo monocratico, salvo il diritto di ciascuno, di opporsi alla discussione di specifici argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le assemblee dei Fondatori e Partecipanti sono validamente tenute con possibilità degli aventi diritto di intervenire mediante intervento di persona nel luogo fisico dove l'assemblea sia di volta in volta convocata o, ove previsto, mediante mezzi di telecomunicazione, cosicchè, in caso di collegamento telematico, vi sarà la possibilità di scegliere tra l'intervento di persona e l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

I mezzi di telecomunicazione dovranno garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto e dovranno rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento; è necessario che:

(i) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, di visionare, ricevere e trasmettere documenti e votare simultaneamente sugli

argomenti all'ordine del giorno;

(iv) ove non si tratti di assemblea totalitaria, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le modalità di collegamento telematico con facoltà ben inteso di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, ma prima della riunione;

(v) nel luogo fisico di convocazione dovrà essere presente il segretario verbalizzante.

7. Le assemblee sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento, da persona eletta dall'assemblea.

8. I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato in seno dell'assemblea stessa.

9. L'Assemblea

- esprime il proprio parere sul bilancio di esercizio e, ove previsto, sul bilancio sociale;

- esprime il proprio parere sul programma di attività della Fondazione, presentato dal Consiglio di Amministrazione e può formulare proposte in merito;

- esprime parere sulla proposta di delibera di estinzione, trasformazione, fusione e scissione della Fondazione e sulle modifiche statutarie;

- delibera sulla costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione, anche associative, con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socio educativi, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario dell'Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Ente, e dalla relazione di missione o dalla nota integrativa che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle disposizioni ministeriali in materia. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3 del presente Statuto nella relazione di missione o nella nota integrativa.

4. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. La Fondazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale

redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

Art. 16 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei membri del Consiglio, esso redige i verbali del Consiglio di Amministrazione, li sottoscrive con il Presidente e li trascrive nell'apposito libro. Cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'Amministrazione; tiene la contabilità della Fondazione, salvo suo affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione a enti e centri di servizio esterni, redige il bilancio.

2. Egli ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.

3. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

ART. 17 - LIBRI

1. La Fondazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme contabili e fiscali, deve tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;

b) il registro dei volontari.

c) il libro dei Fondatori e Partecipanti

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, demandando i relativi compiti al Segretario

che opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso; i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo sono tenuti a cura dell'organo stesso.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Il libro dei Fondatori e Partecipanti è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Art. 18 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui all'art. 27 del Codice civile, accertate dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, d'ufficio o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con conseguente avvio delle procedure di liquidazione ai sensi di legge.

2. In caso di estinzione della Fondazione, la devoluzione del patrimonio verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del Codice civile e quindi con il voto favorevole di almeno sei su sette dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica, stabilendosi che il patrimonio verrà devoluto con deliberazione ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del Codice civile in materia di persone giuridiche private.

Varese, Via Finocchiaro Aprile n.5, lì 10 dicembre 2025

F.to Aldo Colombo

Ferdinando Cutino Notaio

ooOoo

Il sottoscritto Notaio Ferdinando Cutino dichiara, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.

Besozzo, lì 23 dicembre 2025